



Università  
degli Studi  
della Campania  
*Luigi Vanvitelli*

Decreto Prot. n. \_\_\_\_\_  
Repertorio n. \_\_\_\_\_

Ufficio Affari Generali  
Tit. 1 Cl. 13 Elezioni e designazioni  
Fascicolo n. 2024-I/13  
Oggetto elezioni rappresentanti Direttori Dipartimento, docenti e personale tecnico-amministrativo in Senato Accademico 2024/2027.  
Allegati: nessuno

## IL RETTORE

- Vista** la legge 30 dicembre 2010 n. 240 relativa alle norme in materia di organizzazione dell'università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
- Visto** lo Statuto dell'Università della Campania "Luigi Vanvitelli", emanato con D.R. 645 del 17/10/2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale - n. 261 dell'8/11/2016 ed entrato in vigore dal 23/11/2016;
- Visto** l'art. 11 dello Statuto dell'Università della Campania "Luigi Vanvitelli" che prevede, tra le altre, le seguenti componenti elettive del Senato Accademico:
- a) *sedici professori di ruolo, di cui dieci direttori di dipartimento e almeno tre professori di seconda fascia, tutti eletti in modo da rappresentare differenti aree scientifico– disciplinari dell'Ateneo;*
  - b) *tre rappresentanti dei ricercatori a tempo indeterminato o a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 di differenti poli territoriali, anche in ragione delle aree scientifico–disciplinari ivi presenti;*
  - c) *tre rappresentanti del personale dirigenziale e tecnico–amministrativo;*
- Visto** l'art. 11 comma 6 dello Statuto che stabilisce *"Le componenti rappresentative del senato accademico durano in carica tre anni accademici [...]. Sono tutte rieleggibili una sola volta"*;
- Visto** il Regolamento Elettorale emanato con D.R. n. 526 del 24/07/2017 e s.m.i., in particolare l'art. 30, comma 2, secondo cui la designazione della rappresentanza di cui alla lettera a) di cui sopra si articola in due diverse procedure elettorali:
- a. elezione dei dieci direttori di dipartimento;
  - b. elezione dei sei professori di ruolo di cui almeno tre professori di seconda fascia;
- Visto** l'art. 31 del citato Regolamento Elettorale, che prevede che nel provvedimento di indizione dell'elezione occorre indicare:
- a) il gestore tecnico dell'elezione e l'ufficio competente;
  - b) il numero degli eligendi per ciascuna delle componenti elettive;
  - c) gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo per ciascuna delle componenti elettive;
  - d) le modalità e i termini per il deposito delle liste dei candidati per la rappresentanza studentesca;
  - e) la data e l'orario delle operazioni di voto.
- Visto** il D.R. 1233 del 14/12/2021 con cui si è proceduto alla nomina e costituzione del Senato Accademico dalla data del citato decreto e fino al 31/10/2024;
- Ravvisata** la necessità di procedere al rinnovo dell'Organo in scadenza al 31/10/2024, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 3 del DL 293/1994 (legge di conversione 444/1994), gli



- organi amministrativi non ricostituiti entro il termine di durata originaria sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo;
- Tenuto conto** che entro il termine per convocare il corpo elettorale per il rinnovo del Senato Accademico - di cui all'art. 31 comma 1 del Regolamento elettorale - non era ancora compiutamente definita la platea degli aventi diritto all'elettorato passivo, in virtù delle procedure allora in essere per il rinnovo di talune cariche di direttore di dipartimento;
- Constatato** che, all'esito delle specifiche elezioni dipartimentali, a decorrere dal 18/10/2024 risultano in carica tutti i direttori dei dipartimenti di questo Ateneo e che è quindi possibile procedere all'indizione delle elezioni per il rinnovo del Senato Accademico;
- Viste** le delibere del Senato Accademico e del consiglio di Amministrazione, rispettivamente n. 138 e n. 152, entrambe del 23/10/2024, con le quali, tra l'altro, l'Ufficio è stato autorizzato ad attivare la procedura elettorale per il rinnovo del Senato Accademico per il triennio accademico 2024-2027 in deroga alla tempistica regolamentare;
- Valutata** l'opportunità che, in ossequio al principio di economicità delle procedure, le operazioni di voto per l'elezione della rappresentanza del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo si tengano congiuntamente con le votazioni dei sei professori ordinari ed associati, successivamente all'elezione dei dieci direttori di dipartimento nonché dei tre ricercatori;

## DECRETA

Per i motivi citati in premessa:

### Art. 1 – Indizione delle elezioni

Sono indette le elezioni per la designazione, per il triennio accademico 2024/2025 - 2025/2026 – 2026/2027, dei seguenti componenti in seno al Senato Accademico:

- 1) *sedici professori di ruolo, di cui dieci direttori di dipartimento e almeno tre professori di seconda fascia, tutti eletti in modo da rappresentare differenti aree scientifico- disciplinari dell'Ateneo;***
- 2) *tre rappresentanti dei ricercatori a tempo indeterminato e/o ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010 n. 240, ognuno appartenente a un differente collegio elettorale, anche in ragione delle aree scientifico- disciplinari ivi presenti;***
- 3) *tre rappresentanti del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo.***

La designazione della rappresentanza di cui al punto 1) di cui sopra si articola in due diverse procedure elettorali:

- a. elezione dei dieci direttori di dipartimento;
- b. elezione dei sei professori di ruolo di cui almeno tre professori di seconda fascia.

### Art. 2- Gestore tecnico e Ufficio competente per l'elezione

Le operazioni di voto si svolgono, nel rispetto dei requisiti di segretezza e certezza dell'espressione di voto, in forma elettronica (*e-voting*). Il gestore tecnico dell'elezione è il dott. Vincenzo De Mare, in servizio presso l'USSI.

Il predetto gestore seguirà il procedimento elettorale sulla piattaforma di *e-voting* nelle fasi di attivazione tecnica del procedimento, di inserimento degli elettorati attivo e passivo e delle candidature, di apertura e chiusura delle operazioni di voto e di estrazione dei dati relativi al conteggio dei voti.

L'Ufficio competente per l'elezione di cui al presente decreto è l'Ufficio Affari Generali, sito in Viale Lincoln n. 5 (Palazzina B) – Caserta.



### **Art. 3 – Elezione della componente dei Direttori di Dipartimento**

Per l'elezione della componente dei Direttori di Dipartimento:

1. l'elettorato attivo spetta a tutti i professori di ruolo di prima e seconda fascia dell'Ateneo in servizio alla data del presente provvedimento.
2. L'elettorato passivo spetta ai direttori dei dipartimenti dell'Ateneo fermi restando i limiti di eleggibilità di cui al comma 1 lettera g), al comma 10 e al comma 11 dell'art. 2 della L. 30 dicembre 2010, n. 240. In particolare: è prevista la rinnovabilità del mandato per una sola volta; sono considerati anche i periodi già espletati nell'Ateneo alla data di entrata in vigore del relativo Statuto attuativo della predetta Legge; l'elettorato passivo è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

Risulteranno eletti i dieci direttori che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, nel rispetto della seguente condizione: quattro direttori devono provenire da dipartimenti afferenti alla scuola di Medicina e Chirurgia e sei dai rimanenti dipartimenti. In caso di parità precede il candidato con maggiore anzianità nel ruolo di direttore. In caso di ulteriore parità precede il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

Il rispetto della condizione di cui al comma precedente si attua mediante scorrimento della graduatoria dei votati.

### **Art. 4 – Elezione della componente dei Professori di ruolo non appartenenti alla categoria dei direttori di dipartimento.**

Ai fini dell'elezione dei sei Professori di ruolo:

1. l'elettorato attivo spetta a tutti i professori di ruolo di prima e seconda fascia dell'Ateneo in servizio alla data di emanazione del presente provvedimento.
2. L'elettorato passivo spetta a tutti i professori di ruolo di prima e seconda fascia afferenti ai dipartimenti dell'Ateneo i cui direttori non siano risultati già eletti in Senato Accademico. Sono altresì esclusi dall'elettorato passivo tutti i direttori di dipartimento. Restano fermi i limiti di eleggibilità di cui al comma 1 lettera g), al comma 10 e al comma 11 dell'art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. In particolare: è prevista la rinnovabilità del mandato per una sola volta; sono considerati anche i periodi già espletati nell'Ateneo alla data di entrata in vigore del relativo Statuto attuativo della predetta Legge; l'elettorato passivo è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

Al fine di garantire che la rappresentanza esprima le differenti aree scientifico–disciplinari dell'Ateneo, assicurando la presenza in Senato Accademico di un professore di ogni struttura dipartimentale esistente, risultano eletti i sei professori che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) non possono essere eletti due professori di ruolo afferenti ad uno stesso dipartimento;
- b) al fine di garantire l'elezione di almeno tre professori di seconda fascia, non può essere eletto un numero di professori di prima fascia tale che, sommato a quello dei professori di prima fascia eletti tra i direttori di dipartimento, sia superiore a tredici.

In caso di parità precede il candidato con maggiore anzianità complessiva nel ruolo di professore. In caso di ulteriore parità precede il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

Il rispetto delle predette condizioni si attua mediante scorrimento della graduatoria dei votati.

### **Art. 5 – Elezione della componente dei Ricercatori.**

Per l'elezione della componente dei rappresentanti dei ricercatori l'elettorato attivo e passivo spettano a tutti i ricercatori a tempo indeterminato o a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 in servizio alla data di emanazione del provvedimento di indicazione dell'elezione, fermi restando i limiti di eleggibilità di cui al comma 1 lettera g) e al comma 10 dell'art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. In particolare: è prevista la rinnovabilità del mandato



per una sola volta; sono considerati anche i periodi già espletati nell'Ateneo alla data di entrata in vigore del relativo Statuto attuativo della predetta Legge.

Risultano eletti i tre ricercatori che abbiano ottenuto il maggior numero di voti con il limite massimo di un ricercatore per ciascuno dei seguenti poli territoriali:

- a) Napoli;
- b) Caserta;
- c) Aversa;
- d) Capua – Santa Maria Capua Vetere.

In caso di parità precede il candidato con maggiore anzianità complessiva nel ruolo di ricercatore. In caso di ulteriore parità precede il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

Il rispetto del predetto limite si attua mediante scorrimento della graduatoria dei votati.

#### **Art. 6 – Elezione della componente del Personale Dirigenziale e Tecnico-Amministrativo**

Per l'elezione dei tre rappresentanti del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo gli elettori attivi e passivi spettano al personale dirigenziale e tecnico-amministrativo in servizio o comandato presso l'Ateneo alla data di emanazione del provvedimento di indizione dell'elezione, fermi restando i limiti di eleggibilità di cui al comma 1 lettera g) e al comma 10 dell'art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. In particolare, è prevista la rinnovabilità del mandato per una sola volta; sono considerati anche i periodi già espletati nell'Ateneo alla data di entrata in vigore del relativo Statuto attuativo della predetta Legge.

Risultano eletti i tre candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità precede il candidato con maggiore anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità precede il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

#### **Art. 7 – Pubblicazione elenchi elettorato**

Entro tre giorni dalla data del presente provvedimento l'ufficio competente provvede alla pubblicazione sul sito internet di Ateneo degli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo per l'elezione di ciascuna componente, con l'eccezione dell'elettorato passivo per le elezioni della rappresentanza dei sei professori di ruolo di cui almeno tre professori di seconda fascia. Per quest'ultima procedura la pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto all'elettorato passivo deve avvenire entro quattro giorni dall'avvenuta proclamazione dell'elezione dei dieci direttori di dipartimento.

Eventuali errori o omissioni nella composizione del citato elenco vanno segnalati – anche a mezzo mail - all'ufficio competente entro due giorni dalla data della pubblicazione della stessa lista. Le eventuali modifiche della lista devono essere pubblicate entro due giorni dalla segnalazione.

#### **Art. 8 – Presentazione delle candidature e ricorsi**

Ferma restando l'eleggibilità di tutti coloro che godono dell'elettorato passivo, eventuali dichiarazioni di candidatura dei direttori di dipartimento, dei ricercatori e del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo, debitamente sottoscritte, dovranno essere presentate presso l'Ufficio Affari Generali o inoltrate all'indirizzo di posta elettronica [affari.general@unicampania.it](mailto:affari.general@unicampania.it) (in tal caso allegando copia del proprio documento di riconoscimento), entro e non oltre le ore 12:00 del 11/11/2024. Con successivo avviso sarà reso noto il termine per la presentazione delle eventuali candidature per l'elezione dei sei rappresentanti dei professori ordinari ed associati. Nei tre giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature la Commissione Elettorale Centrale procede alla eventuale verifica delle stesse, controllando che siano state presentate nei modi e nei termini previsti ed esclude quelle per le quali non sussistano i requisiti. Esaurita la fase di controllo la Commissione Elettorale Centrale provvede alla pubblicità delle candidature. Eventuali ricorsi vanno presentati alla commissione elettorale centrale, e comunicati al Rettore, entro due giorni lavorativi dalla pubblicazione dell'atto contestato. La decisione avviene entro tre giorni lavorativi dalla presentazione del ricorso.

#### **Art. 9 – Data, orario e modalità delle votazioni**

I seggi elettorali per le succitate procedure elettorali saranno all'uopo costituiti con successivo provvedimento del Direttore Generale.



Le votazioni per l'elezione dei rappresentanti dei dieci direttori di dipartimento e dei tre ricercatori avranno luogo:

- il giorno 19/11/2024 dalle ore 09:00 alle ore 16:00
- il giorno 20/11/2024 dalle ore 09:00 alle ore 14:00

Le votazioni per l'elezione dei sei professori di ruolo - di cui almeno tre di seconda fascia - e dei tre rappresentanti del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo avranno luogo:

- il giorno 05/12/2024 dalle ore 08:00 alle ore 16:00
- il giorno 06/12/2024 dalle ore 08:00 alle ore 14:00

Saranno ammessi a votare esclusivamente coloro che risulteranno inseriti negli elenchi degli aventi diritto al voto, muniti di valido documento di riconoscimento.

L'elettore esprimerà il proprio voto attraverso una postazione elettronica appositamente allestita presso il seggio. Le credenziali per l'accesso al sistema, unitamente alle istruzioni sulle modalità di espressione del voto, saranno preventivamente fornite a ciascun elettore.

Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza e ciascuna elezione sarà valida se vi prenderà parte più di un terzo degli aventi diritto al voto.

#### Art. 10 – Proclamazione e nomina degli eletti

1. La commissione elettorale centrale procede alla proclamazione degli eletti in Senato Accademico, previa verifica della regolarità delle operazioni elettorali, entro il termine tassativo di tre giorni dalla data delle votazioni.
2. Gli eletti dovranno produrre – entro cinque giorni dalla proclamazione – apposita dichiarazione di non incompatibilità relativamente alle ipotesi previste dall'art. 44 dello Statuto di Ateneo nonché alle ulteriori cause di inconfirmità/incompatibilità previste dalle leggi vigenti, utilizzando apposito modello pubblicato sul sito web di Ateneo, nella pagina delle Elezioni.
3. Eventuali ricorsi vanno presentati alla commissione elettorale centrale, e comunicati al Rettore, entro tre giorni lavorativi dalla pubblicazione dell'atto contestato. La decisione avviene entro due giorni lavorativi dalla presentazione del ricorso.
4. Trascorso inutilmente il termine per la presentazione di ricorsi avverso la proclamazione ovvero quando siano stati decisi i ricorsi proposti, il Rettore - entro dieci giorni dalla proclamazione - nomina gli eletti con apposito provvedimento, pubblicato sul sito web di Ateneo.

#### Art. 11 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente decreto si rinvia alle disposizioni regolamentari emanate con D.R. n. 526 del 24/07/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

Caserta,

IL RETTORE  
(Prof. Giovanni Francesco NICOLETTI)

nl

Unità Organizzativa Responsabile del Procedimento:  
UFFICIO AFFARI GENERALI  
Sede: Viale Lincoln n. 5 (Palazzina B) 81100 - Caserta (CE)  
Capo Ufficio: Dott. Francesco Morelli  
Responsabile del procedimento: Dott. Francesco Morelli  
Email: [affari generali@unicampania.it](mailto:affari generali@unicampania.it)  
Tel.: 0823/2744.79

Copia Conforme all'originale analogico  
FIRMATO DIGITALMENTE DA LUISE CARMELA  
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI